

Regolamento sul procedimento disciplinare dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza

Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera 101/2025 del 19/05/2025

Approvato dal Comitato Centrale FNOPI in data 16/01/2025

List di distribuzione

Destinatari	Forma	Data
Personale amministrativo dell'OPI di Vicenza	Consegna cartacea	02/02/2025
Organi dell'Ordine	Trasmissione PEC	02/02/2025
Iscritti all'Ordine	Pubblicazione sito web	02/02/2025

Revisioni

Rev.	Data	Motivazione	Gruppo di lavoro	Approvazione
0	19/05/2025	Stesura	<i>Presidente</i> Giacomo Sebastiano Canova <i>Vicepresidente</i> Fabio Carollo <i>Segretario</i> Barbara Pozza <i>Tesoriere</i> Valentina Xotta <i>Consiglieri</i> Daniela Menon Manola Stragliotto	<i>Presidente</i> Giacomo Sebastiano Canova



Regolamento sul procedimento disciplinare dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza

Articolo 1

1. Il potere disciplinare è esercitato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (di seguito OPI) di Vicenza e, in sede di appello, dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (di seguito CCEPS) presso il Ministero della Salute. Sono salve le successive impugnazioni stabilite dalla legge.
2. Il procedimento avanti il Consiglio Direttivo dell’OPI di Vicenza è disciplinato dalle norme di cui al presente regolamento, ferme restando le vigenti disposizioni di legge e, in particolare il DPR 221/1950.
3. Sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio Direttivo dell’OPI di Vicenza gli iscritti all’Albo, fatta eccezione per i componenti del Consiglio Direttivo, della Commissione d’Albo e del Collegio dei Revisori dei Conti, verso cui il potere disciplinare è esercitato dal Comitato Centrale FNOPI.

Articolo 2

1. Gli iscritti all’Albo, nell’esercizio della professione infermieristica, sono tenuti al rispetto delle leggi, dei regolamenti e del Codice Deontologico.
2. Ogni violazione, abuso, mancanza o scorretta applicazione delle suddette regole è passibile di sanzione disciplinare.

Articolo 3

1. Il procedimento disciplinare è ispirato a principi di immediatezza, concentrazione e oralità e si svolge nel rispetto dei principi del contraddittorio e della tutela del diritto di difesa dell’accusato.
2. Il procedimento è promosso:
 - a. d’ufficio;
 - b. su richiesta della Procura della Repubblica;
 - c. su motivata denuncia di enti o cittadini.

Articolo 4

1. Quando al Consiglio Direttivo giunga notizia o rilevi fatti che possono formare oggetto di rilievo disciplinare nei confronti di un iscritto, ovvero provenga formale richiesta o denuncia, il Presidente, senza indugio, convoca l’iscritto, assume tutte le informazioni del caso e verifica tutte le circostanze.



Regolamento sul procedimento disciplinare dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza

2. La convocazione di cui all’art.39, c.1, DPR 221/1950, è effettuata entro un congruo termine con nota formale a firma del Presidente ed è inviata all’iscritto tramite PEC o Raccomandata R.R.
3. La convocazione deve contenere:
 - a. Data, ora, luogo dell’audizione preliminare;
 - b. Motivazione generica degli addebito;
 - c. Espresso avvertimento che se l’iscritto non si presenta o non giustifichi la propria assenza il procedimento avrà luogo comunque.
4. La mancata convocazione è causa di nullità del successivo eventuale procedimento disciplinare.
5. L’iscritto convocato può richiedere la presenza del proprio legale o di persona da lui incaricata. L’iscritto deve comunque comparire personalmente.
6. All’audizione preliminare sarà presente solo il Presidente ed eventualmente un dipendente amministrativo dell’OPI di Vicenza che assume il ruolo di soggetto verbalizzante. Non possono partecipare altri membri del Consiglio Direttivo.
7. Il verbale dell’audizione deve essere firmato dall’iscritto e dal Presidente del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente, in caso di impedimento, può essere sostituito solo ed esclusivamente dal Vice Presidente.

Articolo 5

1. Alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo viene posta, con un punto specifico dell’ordine del Giorno, la valutazione del procedimento disciplinare a carico dell’iscritto.
2. In detta riunione il Presidente riferisce l’esito dell’indagine e dell’audizione preliminare con l’iscritto, rendendo noto il contenuto del relativo verbale.

Articolo 6

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi e possono essere riconosciuti per motivi previsti dall’art.51 c.p.c, come richiamato dall’art.64, DPR 221/1950. I componenti del Consiglio Direttivo si astengono, inoltre, quando vi sia un motivo di riconoscimento che essi conoscono, anche se non proposto, e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. I predetti componenti possono, inoltre, astenersi quando ricorrono motivi di opportunità.



Regolamento sul procedimento disciplinare dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo può:

- a. Decidere di archiviare il procedimento, dandone comunicazione all’interessato.
- b. Decidere l’apertura del procedimento disciplinare dando mandato al Presidente di fissare la data della seduta per il giudizio, nominare il Relatore all’interno del Consiglio Direttivo e provvedere alla relativa notifica all’interessato di cui all’Art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 8

Il Presidente provvede a notificare all’interessato, con nota a sua firma per PEC o Raccomandata R.R.:

- a. La menzione circostanziata degli addebiti;
- b. Il termine non inferiore a giorni venti fra la data della comunicazione e la data dell’udienza, durante il quale l’interessato può prendere visione degli atti relativi al procedimento e può chiedere di essere sentito;
- c. Il termine non inferiore a giorni dieci precedenti l’udienza, entro il quale l’interessato può produrre le proprie controdeduzioni scritte;
- d. Luogo, data e ora dell’udienza entro e non oltre 60 giorni dalla data della notifica;
- e. La precisazione che l’interessato può farsi assistere da un legale o da un terzo all’uopo incaricato;
- f. L’espressa avvertenza che, ove l’interessato non si presenti, si procederà in sua assenza.

Articolo 9

1. All’udienza come sopra fissata il Consiglio Direttivo, previa relazione del Consigliere Relatore:
 - a. Dispone l’assunzione di prove testimoniali, ove ritenute ammissibili e rilevanti;
 - b. Dispone l’acquisizione di prove documentali;
 - c. Dispone, se ritenuto necessario, di avvalersi di consulenti tecnici;
 - d. Ascolta l’accusato, se presente, sugli addebiti e, solo se lo ritiene necessario, chiede chiarimenti al denunciante sui fatti denunciati.
2. L’accusato deve comparire personalmente, potendo farsi assistere da un proprio legale o da un terzo all’uopo indicato.



Regolamento sul procedimento disciplinare dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza

Articolo 10

1. Il Consiglio Direttivo, all’esito dell’udienza e ove non sia necessario un rinvio per concludere l’istruttoria, ascolta le conclusioni dell’accusato, se presente, e si ritira in camera di consiglio per deliberare.
2. La decisione viene comunicata immediatamente al termine della camera di Consiglio.
3. In caso di rinvio ad altra udienza la composizione iniziale del Consiglio Direttivo deve essere immutata.

Articolo 11

1. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.
2. Per ogni seduta è redatto un apposito verbale contenente:
 - a. Il giorno, mese e anno;
 - b. I nomi dei componenti del Consiglio Direttivo intervenuti;
 - c. I giudizi esaminati e le questioni trattate;
 - d. I provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.
3. I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.

Articolo 12

1. La decisione deve, a pena di nullità, contenere:
 - a. L’indicazione della data in cui è stata adottata;
 - b. L’indicazione dei fatti addebitati e delle prove assunte;
 - c. L’esposizione dei motivi e del percorso logico – giuridico che ha portato il Consiglio Direttivo alla formazione del proprio convincimento;
 - d. Il dispositivo.
2. La decisione è sottoscritta dal Presidente, dal Consigliere Relatore e dal Segretario.
3. La decisione è pubblicata mediante deposito dell’originale negli uffici di Segreteria che provvede a notificarne copia all’interessato tramite PEC o Raccomandata R.R.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall’Albo o di sospensione dell’esercizio professionale.

Regolamento sul procedimento disciplinare dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza

Articolo 13

1. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a. L'avvertimento;
 - b. La censura;
 - c. La sospensione dall'esercizio professionale fino a un massimo di mesi 6;
 - d. La radiazione dall'Albo;
 - e. L'interdizione dall'esercizio della professione di cui all'art.8, L175/1992 e all'art. 348 c.p.
2. La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della professione.
3. Le sanzioni sono inflitte nel rispetto del principio di proporzionalità fra fatto addebitato e misura sanzionatoria applicata.
4. In caso di irrogazione della sanzione disciplinare di cui al comma 1 lettera a., b. e c. del presente articolo restano fermi diritti ed obblighi dell'iscritto, come, a titolo esemplificativo, l'obbligo di versare la tassa annuale.

Articolo 14

1. La condanna definitiva per ogni delitto non colposo, per il quale la legge lo commina la pena edittale della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione dall'Albo a seguito di procedimento disciplinare.
2. Importano parimenti la radiazione dall'Albo:
 - a. L'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e l'interdizione dalla professione per una uguale durata;
 - b. Il ricovero nelle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), come previsto dall'art 3-ter del d.l. 211/2011, nei casi indicati nell'art.222, secondo comma, del codice penale.
3. La radiazione, nei casi previsti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di regolare procedimento disciplinare.

Articolo 15

1. Oltre i casi previsti dalla legge, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:
 - a. La emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
 - b. L'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal giudice;
 - c. La interdizione dai pubblici uffici per la durata non superiore a tre anni;

Regolamento sul procedimento disciplinare dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza

- d. L’applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall’art.215 c.p., comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in casa di cura e di custodia o ricovero presso una REMS);
- e. L’applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall’art. 215 c.p., comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata – divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province – divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche – espulsione dello straniero dallo Stato).
2. La sospensione è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di regolare procedimento disciplinare.
3. Il Consiglio Direttivo può pronunciare, sentito l’iscritto, la sospensione del sanitario ammonito dalle autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.
4. Nei casi previsti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.

Articolo 16

1. Fuori dai casi di radiazione, previsti dall’art.14, l’iscritto a carico del quale abbia avuto luogo un procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.
2. È altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all’articolo precedente, l’iscritto a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o di confino di polizia o l’ammonizione.
3. L’accertamento dei fatti avvenuto in sede di giudizio penale, ivi compresa l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e ss., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, salvo l’autonomo apprezzamento della rilevanza disciplinare dei fatti accertati.

Articolo 17

1. La fissazione dell’udienza disciplinare nonché il relativo esito, sono comunicati dal Consiglio Direttivo, a cura del Presidente, al Prefetto e alla Procura della Repubblica territorialmente competente per l’Albo nel quale è iscritto l’accusato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.
2. Dell’avvio e dell’esito del procedimento disciplinare può essere data altresì comunicazione al datore di lavoro del sanitario e ad altre Amministrazioni Pubbliche ai fini della tutela del regolare esercizio della professione infermieristica e della tutela della salute.
3. I provvedimenti di sospensione dall’esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli OPI Provinciali e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l’Albo a norma dell’art. 2, DPR 221/1950 e pertanto: al Ministero della



Regolamento sul procedimento disciplinare dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza

salute; al Ministero della Giustizia; al Ministero dell’Università e della Ricerca; al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; alla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche; all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica.

4. Sono ritenuti definitivi i provvedimenti di sospensione e radiazione quando siano scaduti i termini per proporre il ricorso alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie.

Articolo 18

1. Il termine per adire la Commissione Centrale degli esercenti le professioni Sanitarie è di 30 giorni dalla data in cui l’iscritto ha avuto comunicazione della decisione ai sensi dell’art. 12, comma 3.
2. Decorso inutilmente tale termine la decisione passa in giudicato.
3. Dal giorno successivo la scadenza del termine per proporre il ricorso comincia a decorrere il termine di sospensione e prende effetto la radiazione.

Articolo 19

1. Il sanitario radiato può chiedere la reiscrizione qualora:
 - a. Siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa è conseguenza di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione;
 - b. Abbia tenuto, dopo la radiazione, irrepreensibile condotta.
2. Sulla istanza di reiscrizione, e dunque sulla verifica delle suddette condizioni, provvede l’OPI territorialmente competente con osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.

Articolo 20

1. L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il procedimento disciplinare per tutta la durata del corrispondente procedimento penale, fino al passaggio in giudicato della sentenza.